

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2586)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1967 (V. Stampato n. 4395)*

**d'iniziativa dei deputati RAFFAELLI, SOLIANO, Busetto, TOGNONI, MAZZONI, LIZZERO, SCOTONI e LOPERFIDO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 dicembre 1967*

Proroga, a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria, modificato dalla legge 15 maggio 1967, n. 283, è ulteriormente prorogato al 30 dicembre 1967.

#### Art. 2.

I benefici previsti dall'articolo 1 della presente legge si applicano limitatamente ai contribuenti aventi il domicilio o la residenza, e per le società e gli Enti aventi la sede sociale, nei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, elencati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966 e nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141.